

In tutte le pronunzie in esame si nota il prevalere di un formalismo tecnicistico che se informa sulla elevata preparazione epistimologica dei vari magistrati, denuncia peraltro una pericolosa attenuazione, se non decadimento dal doveroso e fondamentale impegno di estrarre valore critico anzitutto dall'approfondimento della realtà ambientale del delitto. I valori critici della realtà mafiosa appaiono agevolmente e concretamente in tutti i vari e salienti momenti del delitto, ed essi hanno giuridicamente valore di norme di esperienza - sempre riconosciute ed apprezzate dal Supremo Collegio - validissime anzi indispensabili per la intelligente sostanziale valutazione di tutti gli elementi probatori, senza di che questi ultimi restano acriticamente esposti all'implacabile azione di frantumazione e demolizione da parte della difesa, la quale è in condizione di sfoggiare una tecnica raffinatissima ed espertissima nel trarre tutto il vantaggio possibile dalla segnalata attenuazione del preminente fondamentale impegno del Giudice.

Dal complesso dei pronunziati in oggetto non è soltanto la Polizia Giudiziaria a uscirne a brandelli, ma è anche la stessa Autorità Giudiziaria, alla quale la sua stessa autonomia attribuisce una ben più elevata responsabilità.

E se da autorevoli documenti giudiziari l'Autorità Giudiziaria sensibile all'influenza mafiosa è aprioristicamente individuata soltanto nella parte laica dei collegi giudicanti e non in quella togata, questo è apertamente da deplorarsi non essendo lecite a nessuno, tanto meno ad un magistrato, ad un alto magistrato, procedere a indebite individuazioni e scissioni nel collegio giudicante, ^{che} in tutta la sua interezza, magistrati togati in testa, deve trovarsi esposto al rovente e giustissimo giudizio di censura formulato, come si documenterà, dallo stesso Procuratore Generale di Palermo.

./.

E quella individuazione appare ingiustamente limitativa quando anche il più argatologico o ingenuo studioso di quegli incarti può muovere lo stesso sconcertante rilievo mosso da quel Procuratore generale alla parte laica della Corte, verso un autorevole magistrato togato per aver egli richieste e ottenute che non si dovesse procedere per insufficienza di prove contro i processati per un grave omicidio, per la considerazione che gli ufficiali di Polizia Giudiziaria si fossero resi colpevoli di aver estorto o comunque ottenute con pressioni illecite confessioni e deposizioni accusatorie, e per aver poi taciute ed essere rimaste inerte dopo che quegli ufficiali di Polizia Giudiziaria vennero prosciolti con formula radicale apertamente escludente la consumazione degli atti illeciti delittuosi ad essi addebitati.

Ho già premesso - on. Colleghi - che avrei escluso dalla mia relazione ogni accenno sulla condotta anomala dei singoli poichè il fenomeno è di gran lunga superiore e più ampio, ma sarebbe grave responsabilità per tutta la Commissione l'indulgere su quanto sarà esposto, anche se quest'ultima è conturbante episodio giudiziario anch'esso può trovare la ragione e collocazione sua nell'orbita dell'errore metodologico consistente nella disposizione a non scorgere, ridurre, attenuare o posporre la sanguinosa presenza di quella realtà, compromissiva non soltanto della quiete e della vita stessa di tante famiglie e di tanti cittadini, ma anche e finanche dei più delicati organi del nostro Stato.

Se si dovesse individuare la disfunzione della giustizia nei singoli organi, nei singoli preposti, non solo resterebbe incomprensibile la vastità ed entità del fenomeno ma resterebbe incomprensibile il fatto che lo stesso deludente inconveniente lo si riscontra per esempio, in un recente giudicato, poc'anzi indirettamente rievocato per altri aspetti, emesso dai Giudici della sede di suspense, cioè estranei alla Sicilia ed al suo ambiente.

L'abilità e la vigoria dei difensori, che hanno appieno utilizzato le sovra dette anomalie dell'operato della Polizia Giudiziaria, ha lasciato traccia nella motivazione della sovra-citata sentenza nel punto ove si accenna al metodo di impostazione, ed è su questo che occorre pertanto soffermarsi anche se nella eventuale presenza di gravi e comprovate responsabilità professionali di singoli giudici, la Commissione, sono certe, vorrà prendere tutte le iniziative possibili per richiamare l'attenzione particolare del Consiglio Superiore della Magistratura.

A tal punto si impone di necessità l'interrogativo sulla validità di un largo esercizio della legittima suspicione, e prendendo consiglio da alcuni aspetti nuovi e da un rilievo critico dell'on. Presidente sul corso del mio intervento del 10 marzo corrente, inteso a mettere in evidenza che un largo esercizio di quella facoltà fa perdere ad essa la natura eccezionale, straordinaria, ed elude la norma costituzionale che esige che ogni cittadino debba essere giudicato dal suo Giudice naturale, non esito a formulare apertamente il mio ripensamento sull'incitamento da me espresso in quella seduta per il più ampio esercizio di quella facoltà.

Poichè la tradizionale disfunzione della giustizia in quella zona della Sicilia, ravvisabile soprattutto nell'alta frequenza della formula dubitativa, senza dubbio deve attribuirsi al niuno e scarso peso dato ai valori critici rinvenienti dalla presenza mafiosa, ne deriva che sottoponendosi il Giudizio alla sede di suspicione, sede certamente meno informata di quelle naturali sui gravi e vari aspetti di quella realtà, vi è maggiore possibilità che nel Giudice di suspicione restino assenti o non pienamente presenti gli indispensabili valori critici della realtà.

La celebrazione di processi di natura mafiosa fuori della Sicilia di fronte a magistrato non pienamente esperto e informato di quei valori critici, che poi si identificano in specifiche norme di esperienza, se da una parte garantisce sicuramente l'autonomia del giudizio dalla straripante influenza della mafia, dall'altra viene a coincidere troppo con gli interessi della difesa dei mafiosi, la cui tecnica mira appunto - come si è già visto - ad assicurare la astrazione dalle particolarità della presenza mafiosa.

La diversità della prassi giudiziaria nazionale nei confronti di quella corrispondente alle zone mafiose della Sicilia, consistente nella diversa incidenza statistica della formula dubitativa, si risolve infatti in una astratta parificazione e uniformità al processo formativo del convincimento del Giudice operante fuori dalla Sicilia, il che rappresenta, si ripete per l'ultima volta, una insidiosa petizione che ha già avuto troppe successi perchè si sia tentato di assicurarne altri, con il largo esercizio della suspizione.

L'esempio rinveniente, come in modo più concreto si vedrà con i documenti alla mano, dall'esito del processo Carnevale, celebratosi dapprima davanti la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere con conclusione di condanna, e poi in appello a Napoli con sentenza di prescioglimento dubitativo, e soprattutto il metodo astratto e dissociato che si riscontra nella sentenza di appello, pur elaboratissima e dettagliatissima, credo che debba indurre ad una estrema prudenza, anche se altro processo mafioso, conclusosi scandalosamente in Sicilia con la formula dubitativa, è stato definito con la condanna in sede di suspizione dinanzi alla Corte di Assise di Bari.

In caso contrario, col favorire cioè il massimo esercizio della suspizione, si corre pericolo che per sottrarre il giudizio a giudici sospetti si finisca con l'affidarlo a giudici inesperti, col risultato finale della convalida della formula dubitativa.

D'altra parte le notizie pervenuteci in questi giorni che il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Palermo stia ora richiedendo con la insistente frequenza la legittima suspicione per numerosi processi mafiosi, ci pone il problema sotto un altro e ancor più sconcertante aspetto: come mai quel Procuratore Generale si è soltanto ora e d'un tratto avveduto dell'influenzabilità della parte laica dei colleghi giudicanti da parte della mafia, mentre il lamentato inconveniente purtroppo ha radici nel tempo?

Se il pericolo della cedibilità dei giudici alla mafia è così maturato nell'ambiente giudiziario siciliano, come parrebbe evidente dall'elevato numero di definizioni dubitative - che sono anche istruttorie, si badi, oltre che dibattimentali - come mai tale pericolo è stato rilevato ora, soltanto ora e non prima? Logicamente bisognerebbe essere portati a credere che in quel territorio della Repubblica sia ora in atto tutta una massiccia pressione della mafia in direzione dell'Autorità giudiziaria, laica e togata che sia; e noi non abbiamo alcuna notizia di sì grave fenomeno, sì come nuovo e musicato.

D'altra parte ritengo che la Commissione debba avere di mira soprattutto la restaurazione di una prassi normale, e non è certamente tale quella corrispondente al largo esercizio della suspicione.

Debiamo assicurare con ogni mezzo a noi consentite che l'Autorità giudiziaria in quella zona della Repubblica debba infine offrire tutte le garanzie, sicchè la funzione giudiziaria per delitti mafiosi possa essere esercitata in Sicilia con oculata obiettività ma anche con impegnata fermezza.

E' ancora da rilevare che la diversità o stranezza della prassi giudiziaria in Sicilia nei confronti dei delitti mafiosi non consiste soltanto nell'eccessivo ricorso alla formula dubitativa.

In sede di esposizione documentale la onorevole Commissione prenderà conoscenza di un caso per ora uno tra i pochissimi processi esaminati, in cui l'accertata natura mafiosa di un gravissimo episodio di

banditismo tale anche se incruento, non solo non ha sospinto i giudici, anzi la polizia, Pubblico Ministero, e giudici, ad una adeguata severità nella misura della pene, ma al contrario pare che li abbia tutti indotti, si noti tutti, a non scorgere la macroscopica presenza di altri gravissimi reati concorrenti all'unico reato di rapina.

Ma vi è ancor di più ed è che in Sicilia l'istituto della archiviazione è soggetto ad una prassi che non ha nessun riscontro con la normale prassi giudiziaria nazionale: in Sicilia — anche se fuori da casi direttamente riferibili alla mafia — sono state archiviate molte gravi denunce, in modo davvero sconcertante, e cioè con motivazioni elaborate, ricche delle più disparate argomentazioni probatorie e giuridiche, anche riguardanti l'elemento soggettivo, laddove la natura stessa dell'istituto dell'archiviazione al quale si deve ricorrere soltanto nel caso di manifesta infondatezza della denuncia, esige motivazioni brevissime come si riscontra nella normale prassi giudiziaria, e quel che è da rilevare è che quelle denunce riguardavano persone di alta e notevole collocazione nell'ambiente siciliano.

all'attenzione

L'esame dei casi finora sottoposti all'on. Commissione offre delle risultanze di notevole interesse e se si è volute contenere i giudizi nel limite più discreto e più distaccato, in modo da poter incontrare il consenso di ogni ascoltatore disinteressato, come è massima ambizione dell'esponente relatore, egli è certo che il denunciato errore tecnico di carattere metodologico, non è un fatto caduto dall'alto all'improvviso; anch'esso ha le sue radici in quell'ambiente particolarissimo.

Se nel rilevare le deficienze dei vari organi dello Stato noi abbiamo il dovere di usare la severità critica ancor più severi bisogna essere nei confronti dell'Autorità giudiziaria che dalla sua stessa autonomia deve sentirsi essa stessa sospinta ad esigere un metro intransigente nella valutazione delle sue disfunzioni.

./.

Pur tuttavia anche la Commissione non deve peccare di astrazione e deve tener presente che il rilasciamento e lo scarso impegno dell'Autorità Giudiziaria deriva anch'essa a sua volta da un rilasciamento e da uno scarso ^{impegno} più vasto e generale, e sarebbe non giusto e non apprezzato dalla pubblica opinione questo eccezionale organismo con l'essere severo censore delle varie istituzioni, di organi e dei singoli preposti, finisse poi con l'essere indulgente verso la istituzione che più direttamente la investe: quella politica.

Se tutti i denunciati rilasci di porte d'armi a mafiosi, se la polizia pur rivendicando, come è suo tradizionale costume, insufficienze di potere legale, non si è avvalsa neppure del potere rinveniente dalle leggi in atto, e soltanto in questi ultimi tempi di quelle leggi si è avveduta, se i prefetti li abbiamo visti dichiararsi ignari del fenomeno della mafia, se la impunità è andata dilagando nei confronti dei mafiosi vuol dire che è dal complesso di tale clima politico che l'autorità giudiziaria non ha tratto alcun stimolo e spreme ad impegnarsi nella sua autonoma funzione costituzionale.

Per poter essere severi e intransigenti - come ci è d'obbligo - con le sovra-denunziate deficienze e gli organismi responsabili, dobbiamo iniziare con l'essere soprattutto severi e intransigenti con noi stessi, e cioè con la prassi politica troppo a lungo pretrattasi, sì da consentire non il semplice prosieguo del fenomeno mafioso ma il suo aggravamento, il suo portarsi ad affermarsi ed il suo esaltarsi fino alle intollerabili dimensioni attuali.

La giustizia non è un'incontrollabile elargizione proveniente dal cielo, ma è anch'essa, per quanto affidata ad organismo autonomo, il prodotto di una civiltà così come operante nello spazio e nel tempo, tant'è che ormai le sue sentenze non sono più

pronunziate in nome di Dio e del sovrano ma in nome del popolo, ed è fenomeno politico e non meramente giuridico, e tanto meno tecnicamente giuridico, quello che consente che sia il popolo a patire le sentenze che tuttavia vengono proclamate a suo nome.

Dobbiamo apertamente proclamare qui - in questa autorevole sede - che la mafia, in tempi di democrazia parlamentare, per l'apporto di voti organizzabili che essa offre, rappresenta una tentazione troppo allettante per negare che si sia ad essa ceduto col decadimento, col rilassismo nella investigazione, nella denuncia, nel procedimento, nella soluzione giudiziaria da una parte, e nella concessione di indebiti benefici e protezioni dall'altra.

Quale valore può infatti avere - se non è politico - il fatto che la sopravvenuta assoluzione di due ufficiali di polizia giudiziaria, non abbia sospinto nessun potere politico, prefetto, questore, comando carabinieri, magistratura, stampa, tranne l'organo dell'opposizione, a richiedere la riapertura dell'istruttoria per riesaminare di urgenza la posizione di quanti erano stati precipitosamente prosciolti e liberati senza che si fosse neppure atteso l'esito del procedimento contro gli ufficiali di polizia?

Non è un fatto di macroscopico valore politico quello che tutto intero l'apparato dello Stato sia rimasto inerte di fronte al sopracitato proscioglimento degli ufficiali di polizia, e come può spiegarsi se ^{non} con la natura politica il fatto che un lungo ed elaborato rapporto di un ispettore generale di P.S. il dott. Pavone poi direttore generale della P.S. in Italia - di aperta e meditata profonda critica all'operato del P.M., del P.G., che la formula dubitativa ebbe a proporre ed ottenere, sia rimasto lettera morta?

Non si può sfuggire all'elementare evidenza del dilemma: o l'assoluzione degli ufficiali di polizia è stata emessa per salvare un assai malinteso spirito di corpo della P.S. e dei CC, o il proclamato non dovere procedere di quell'imputato di omicidio era ben giusto e allora i funzionari colpevoli devono essere condannati e non prosciolti.

L'incriminazione di ufficiali di P.G. per abusi commessi nel corso di indagini per un gravissimo delitto, e il loro successivo ampio prescioglimento, non è un fatto che possa accadere tutti i giorni.

Dall'opuscolo di un anonimo pubblicista del 1923 rilevo che in quella lontana annata si andava ancora deplorando che si fosse fatto "tanto scalpore" intorno alla assoluzione di ufficiali di P.S. già condannati per abusi in occasione di un grave processo purtroppo non menzionato e possiamo noi nascondere al paese che è di natura essenzialmente politica il fatto che ^{per} il processo Miraglia, salvo una particolare stampa di partito, tutta la stampa e tutto l'apparato dello Stato sia rimasto muto ed inerte?

Credo che non si possa esitare nell'urgenza di prendere diretta conoscenza da parte della Commissione di tutti gli episodi criminali conclusi con formula dubitativa, e di tutte le denunce archiviate, dal 1946 in poi ed io col collega Elkan avverto tutta la lusinga e la responsabilità di avere il compito di compulsare tutti quegli incartì. E finalmente che sia rimossa la polvere che li ricopre.

Nel rinnovarle - onorevole Presidente - il mio apprezzamento per essersi deciso a disporre tale ricerca, e considerarmi impegnato a svolgerla con pieno impegno, ricevendo illuminato consiglio dal collega Elkan, prego di consentirmi di rinviare ad altra seduta la esposizione documentata su ogni singolo processo, sicchè ogni Commissario possa verificare e controllare come le sopracitate considerazioni rappresentino il minimo che si possa derivare da quella ampia e penosa realtà che speriamo di fare in tempo ad evitare che cada nel retaggio ai nostri figli.

In Sicilia, dove contiamo di trovare già approntato tutto il materiale di studio, come disposto dall'onorevole Presidente non intendiamo affatto di condurre un'inchiesta sull'operato della Magistratura perchè della sua autonomia siamo vi-

./.

gili rivendicatori, ma intendiamo seguire tutto il percorso dell'attività delittuosa della mafia, dal delitto alla sua soluzione giudiziale.

E' al ritorno dallo studio che faremo in Sicilia e dopo la comune elaborazione delle risultanze che io e il collega Elkan sottoporremo alla Commissione qualche suggerimento o proposta.

Doc. n. 139. _ Documentazione relativa alle vicende connesse al recupero dei resti umani rinvenuti nel 1950 in una foiba presso Corleone (atti concernenti l'omicidio di Placido Rizzotto).



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA PRESIDENZA

N. 3927 di Prot.**SEGRETO**Roma, 28 OTT. 1963 196

Risposta a nota del

N. Alleg.

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO : Riesumazione del cadavere di Placido RIZZOTTO -
Ricorso proposto da RIZZOTTO Carmelo (6007/63) -

A S.E. il PRESIDENTE
della Commissione Parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
- Senato della Repubblica -

R O M A

In relazione a richiesta dell'E.V. trasmetto copia della sentenza pronunciata dalla Prima Sezione Penale di questa Corte Suprema sul ricorso proposto da RIZZOTTO Carmelo a seguito della riesumazione del cadavere di Placido RIZZOTTO.

, PRIMO PRESIDENTE
Silvio Tavolaro)

DECLASSIFICATO NELLA SEDUTA DELLA
COMMISSIONE DEL 06.03.01

Udienza in Camera di Consiglio del 7/10/1962

SENTENZA N. 1627

REG. GEN. N. 6007/63

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione I Penale

Composta degli Ill./mi Signori:

Dott. Ecc. Vista Stanislao	Presidente
1) Dr. D'Aniello Mario	Consigliere
2) " De Mattia Angelo	"
3) " Petrone Raffaele	"
4) " Malinverni Stefano	"
5) " Ginetti Mario	"
6) " Caldora Gaetano	"

Riunita in Camera di Consiglio

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso prodotto da

RIZZOTTO Carmelo

avverso l'ordinanza della I Sezione della Corte di assise di Palermo, in data 16/10/1962, che rigettò l'istanza di restituzione a lui e alla famiglia delle ossa rinvenute in un pozzo, da lui stesso e dai familiari riconosciute come appartenenti al cadavere del figlio Placido.

OSSERVA

Sulle conclusioni conformi del P.M. e sentita la relazione del cons. dott. Malinverni stefano;

Con sentenza 30/12/1952 la Corte di assise di Palermo assolse per insufficienza di prove tali Luciano Leggio, Pasquale Crescione e Vincenzo Collura, dai delitti di sequestro di per-

sona e di omicidio aggravato nella persona di Placido Rizzotto, in quanto forti dubbi erano sussistiti sulla identificazione dei resti di un cadavere trovato in un profondo pozzo, come dei resti appartenenti in vita al Rizzotto stesso.

Infatti, nella citata sentenza fu detto che non era stato possibile un accertamento sicuro della detta appartenenza, non essendosi potuto considerare la identificazione delle ossa rinvenute (calotta cranica, tibia, perone), e la stessa identificazione di alcuni oggetti di uso comune, come un inequivoco riconoscimento.

La restituzione richiesta dal padre e dai congiunti, delle ossa, ritenute da essi come i resti del figlio e parente ucciso, non fu accordata, in quanto la Corte di assise di Palermo, con provvedimento 16/10/1962, rifiutò accoglimento dell'istanza, onde l'attuale ricorso per cassazione di Carmelo Rizzotto.

Ma il ricorso è infondato, posto che, non ostante le più accurate ricerche, non fu possibile accertare l'appartenenza o meno di quelle ossa, rinvenute nella foiba, al cadavere di Placido Rizzotto, onde consegue dalla stessa dichiarata insufficienza di prove circa l'identificazione dei detti resti (che aveva determinato la pronuncia di insufficienza di prove nei confronti degli imputati di concorso in sequestro di persona e di omicidio), la reiezione della istanza di restituire alla famiglia dello stesso Placido Rizzotto i resti, che non si è saputo accertare se siano appartenuti al cadavere del menzionato Placido; e con la reiezione della istanza, giustificata dal dubbio sulla generica, che condusse all'assolutoria con formula dubitativa degli anzidetti imputati, nel difetto di ulteriori elementi, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso di Carmelo Rizzotto, e condanna il ricorren-

te alle spese.

Roma, 7 ottobre 1968

Seguono le firme

E' C.C. all'originale che si rilascia per uso di ufficio.

Roma, 25 ottobre 1968



IL CANCELLIERE